



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

CRITERI E MODALITA'

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente atto disciplina la destinazione del Fondo regionale destinato alla corresponsione degli indennizzi per i danni causati dalla fauna selvatica alla circolazione stradale nonché la presentazione delle relative denunce.

Art. 2

(Definizioni)

1. Per sinistro stradale si intende l'evento accidentale che vede coinvolti veicoli idonei alla circolazione su strada ai sensi della normativa vigente.
2. Ai fini dell'indennizzo l'espressione "fauna selvatica" causativa di incidenti stradali è da intendersi riferita alle specie dei soli ungulati selvatici.

Art. 3

(Danno indennizzato)

1. Il Fondo ristora i soli danni subiti dai veicoli di proprietà del richiedente.

Art. 4

(Localizzazione del sinistro)

1. Le disposizioni del presente atto si applicano in favore dei soggetti coinvolti in sinistri stradali causati dalla fauna selvatica sulle strade statali, regionali, provinciali e comunali presenti su tutto il territorio regionale ad esclusione delle strade private, o date in concessione nonché quelle ricomprese nei parchi nazionali, regionali e nelle riserve naturali e aree attrezzate, ai sensi della L. 394/1991 "Legge quadro sulle aree protette" e della L.R. 15/1994 "Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali".

Art. 5

(Indennizzo)

1. L'indennizzo è attivato solo in presenza di collisione tra animale e veicolo impattante, escluso il successivo scontro con altri veicoli o infrastrutture stradali o l'uscita di strada senza scontro con l'ungulato.

2. L'accesso al fondo può essere ammesso solo in presenza di prova inconfutabile della causa del sinistro e quindi del ritrovamento in prossimità dell'evento dell'animale morto o ferito coinvolto nel sinistro stradale, accertato con verbale redatto dai soggetti di cui all' [articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#) e successive modificazioni ed integrazioni, che espletano servizi di polizia stradale, dal personale di vigilanza faunistico-ambientale della provincia o da personale dell'azienda sanitaria locale ASUR (Azienda Sanitaria Unica Regionale) incaricato della vigilanza, intervenuti sul luogo del sinistro.

3. Nel caso di mancato ritrovamento dell'animale morto o ferito in prossimità del luogo dell'evento, fermo restando il requisito dell' impatto tra l'autoveicolo e l'animale, deve riscontrarsi la presenza di elementi chiari ed inconfutabili, quali il sangue, peli, urina. Tali elementi devono risultare ben descritti



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

nel verbale di accertamento. Nel caso di mancata produzione del verbale, per motivi non imputabili al conducente del veicolo, compete al danneggiato l'onere di fornire e ben descrivere gravi, precisi e concordanti elementi di prova, nonché le ragioni del mancato sopralluogo.

Art. 6

(Presentazione della denuncia)

1. Il proprietario e/o conducente del veicolo coinvolto in un incidente stradale, causato dagli ungulati, deve, entro 45 giorni, denunciare l'incidente al competente ufficio della Regione. Alla denuncia va allegata copia del verbale redatto dai soggetti individuati al comma 2 dell'art. 5, o ricorrendo le circostanze di cui al 3° comma dell'art. 5, deve fornire ogni elemento di prova dal quale siano evidenziate le ragioni della mancata produzione del verbale, ed il nesso causale dell'evento.
2. La denuncia deve contenere una sintetica descrizione dell'evento, l'indicazione approssimativa del danno, la prova che il sinistro è avvenuto a seguito di collisione con ungulato selvatico, la dichiarazione di non essere assicurato contro l'evento.
3. Alla denuncia va allegata inoltre la seguente documentazione: fotografia del danno, preventivo del danno redatto da un tecnico abilitato o impresa di riparazione del veicolo, fotocopia patente di guida, fotocopia libretto circolazione

Art. 7

(Attività della Regione)

1. La struttura regionale preposta alla ricezione delle denunce dei sinistri, all'istruttoria delle relative pratiche, nonché all'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto, provvede alla relativa perizia avvalendosi di strutture esterne per la stima dei danni solo per le domande ritenute ammissibili ai sensi del presente atto.
2. Non sono prese in considerazione domande incomplete o presentate fuori termine.

Art. 8

(Perizia)

1. Si procede alla liquidazione dell'indennizzo successivamente alla relativa perizia che dovrà soddisfare tutti i punti contenuti previsti ai punti precedenti.

Art. 9

(Liquidazione indennizzi)

1. Sulla base delle disponibilità del Fondo la struttura regionale competente provvede a liquidare gli indennizzi ai soggetti ammessi a contributo in misura non superiore al 50% del danno accertato.
2. L'indennizzo è liquidato ai soggetti danneggiati, le cui istanze risultino ammesse sulla base della documentazione presentata, e non vengano riscontrati comportamenti colposi da parte del conducente del veicolo coinvolto e comunque a fronte di una percentuale di responsabilità non



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

superiore al 20%, opportunamente accertata dagli organi preposti al controllo, e valutata in sede di perizia.

3. L'accettazione dell'indennizzo, di cui all'art.34 bis della legge regionale n.7/95, comporta, per il danneggiato, l'esclusione di qualsiasi ulteriore forma di rivalsa nei confronti della Regione.

Art. 10

(Decorrenza)

1. Le disposizioni del presente atto si applicano per le denunce presentate per incidenti avvenute a far data dal 1 gennaio 2009.

Art. 11

(Disposizione finale)

1. La Regione provvede a fornire idonea comunicazione ai cittadini ed agli altri soggetti interessati (Province, Comuni, Comunità montane, Prefetture e forze dell'ordine) della possibilità di indennizzo dei danni patiti in seguito all'incolpevole coinvolgimento in un sinistro stradale con gli esemplari di fauna selvatica di cui al presente atto.